



REPUBBLICA ITALIANA Sent./Ord. n. 138/2024

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

in composizione monocratica nella persona del magistrato Stefano Grossi, quale Giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 del Codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in esito all'udienza del 19 novembre 2024 ha pronunciato la presente

SENTENZA/ORDINANZA

nel giudizio iscritto in data 09 maggio 2024 al n. 20748 del Registro di Segreteria, sul ricorso proposto dal **Sig. OMISSIS**, nato a **OMISSIS**, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' **avv. Ignazio Sposito**, (c.f. **SPSGNZ79E12G812G**) del foro di Nola, indirizzo PEC: avvocatosposito@pec.it,

CONTRO

- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, (c.f. **80188230587**), in persona del Presidente *pro tempore*, con sede in Roma alla Piazza Colonna n. 370,

- **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, in persona del Ministro *pro tempore*, (**C.F. 80415740580**), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma alla Via XX Settembre n. 97,

- **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede a Roma alla Via Veneto, 56, tutti rappresentati *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in L'Aquila presso i cui Uffici sono elettivamente domiciliati alla Via S. Domenico, 3, nonché

- **INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (c.f. **80078750587**) con sede in Roma alla Via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante

pro tempore e

- **INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sede di Pescara**, in persona del Direttore in carica *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi **dall'Avv. Emanuela Capannolo** (c.f. **CPNMNL67E42A345R**), Pec: avv.emanuela.capannolo@postacert.inps.gov.it, elettivamente domiciliati in L'Aquila, via dei giardini, n. 2 presso l'Avvocatura dell'Istituto;

PER

l'accertamento del diritto del ricorrente alla rivalutazione della pensione e della illegittimità della parziale rivalutazione della pensione del ricorrente introdotte con la Legge finanziaria n. 197/22 art. 1, cc. 309 e 310, attuata con le determinazioni-decurtazioni assunte dall'INPS con gli accrediti delle somme pensionistiche a far data dal 1° gennaio 2023.

Considerato in

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente ha presentato il ricorso per l'accertamento del proprio diritto alla rivalutazione della pensione e della illegittimità della parziale rivalutazione della pensione introdotta con la Legge finanziaria n. 197/2022, art. 1, commi 309 e 310, attuata con le determinazioni-decurtazioni assunte dall'INPS con gli accrediti delle somme pensionistiche a far data dal 1° gennaio 2023, ed ha chiesto, tra l'altro, in via preliminare di rito, di rimettere gli atti sia alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sia di sottoporre alla Corte costituzionale la questione di costituzionalità dell'art. 1, commi 309 e 310, della L. n. 197/2022 con riferimento agli artt. 3, 23, 36, 38 e 53 Cost.

2. Prendendo le mosse, per ragioni di ordine logico, dai profili di contrarietà delle norme della Legge di Bilancio 2023 al contesto euro-unitario, ritiene questo

Giudice che la questione, sollevata peraltro in maniera del tutto generica, sia infondata.

3. Ed invero, a parere del ricorrente, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 309-310 della legge 197/2022 sarebbero state adottate in violazione del principio generale di diritto dell'Unione Europea del divieto di discriminazione basato sull'età (art. 21 Carta dei diritti di Nizza), così come espresso dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 novembre 2005, C-144/04, Mangold, punto 78). L'assunto non è condivisibile, in quanto, come detto, con l'intervento normativo censurato, che si pone nel solco di altri interventi adottati negli esercizi precedenti, il Legislatore ha inteso prevedere, per ragioni di ripianamento teso a contribuire alla sostenibilità del sistema pensionistico in un'ottica solidaristica, un meccanismo di “*raffreddamento*” rivalutativo del trattamento pensionistico con una limitazione graduale in percentuali proporzionate, in maniera inversa, alla misura della pensione. L'intervento in questione, dunque, riguarda tutti i lavoratori in quiescenza, graduando l'entità del sacrificio in ragione della consistenza del trattamento pensionistico, e non determina dunque alcuna discriminazione, all'interno della categoria dei pensionati, fondata sull'età anagrafica. La stessa sentenza della Corte di Giustizia, richiamata dai ricorrenti, attiene a fattispecie del tutto diversa da quella in esame, riguardando un'ipotesi di legislazione nazionale “...la quale autorizza, senza restrizioni, salvo che esista uno stretto collegamento con un precedente contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con lo stesso datore di lavoro, la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato qualora il lavoratore abbia raggiunto l'età di 52 anni” (cfr. sentenza 22 novembre 2005, C-144/04, Mangold, punto 78).

4. Quanto alla violazione dei principi di non discriminazione tra lavoratori, e di libera circolazione, di cui all'art. 45 TFUE e Regolamento n.1408/1971, richiamati

nel secondo quesito, questo Giudice ritiene che la questione sia stata prospettata in maniera del tutto generica, non avendo i ricorrenti fornito alcuna argomentazione a supporto della invocata violazione dei principi euro-unitari e che, come tale, vada ritenuta palesemente inammissibile.

5. Alla luce di quanto sopra evidenziato, reputa questo Giudice che non sussistano i presupposti per la rimessione degli atti alla Corte di Giustizia UE.

6. L'INPS, nella memoria di costituzione in giudizio, ha chiesto, previo rinvio o sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, di respingere il ricorso in quanto infondato; dichiarare non rilevante e manifestamente infondata la sollevata questione di illegittimità costituzionale come prospettata dal ricorrente; dichiarare irrilevante e, quindi, rigettare la richiesta di rinvio alla Corte di Giustizia, il tutto con ogni statuizione in ordine a spese e compensi di giudizio.

7. Sentita, all'udienza del 19 novembre 2024, la difesa dell'INPS, che ha ribadito la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale; nessuno presente per parte ricorrente;

8. Rilevato che effettivamente la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, con ordinanza n. 33/2024, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 309 e 310, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, in riferimento agli artt. 3, 23, 36 e 38 Cost., sospendendo il giudizio e trasmettendo gli atti alla Corte costituzionale;

9. Ciò posto, in ossequio ai principi di economicità e snellezza del processo, questo Giudice ritiene opportuno, al fine di evitare l'eventuale conflitto di giudicati, attendere la decisione della Consulta su siffatta questione - in quanto manifestamente incidente anche sull'odierna causa - a mezzo di sospensione c.d.

“impropria”, generalmente riconosciuta dalla prassi giurisprudenziale (Cons. St.

Ad. Plen. n.4/2024);

Sussistono dunque i presupposti per sospendere il giudizio, con riferimento alla prospettata questione di legittimità costituzionale, ai sensi dell'art. 106 c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Abruzzo, in
composizione monocratica, non definitivamente pronunciando sul ricorso n.
20748:

- dichiara infondata la questione di pregiudizialità euro-unitaria;
- sospende per il resto il giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale.

Spese al definitivo.

Così deciso, nella Camera di consiglio del 19 novembre 2024.

Depositata in segreteria il 05/12/2024.

Il Giudice

Stefano Grossi

(f.to digitalmente)